

NON ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CUI ALL'ART. 6TER DEL D.L. 22.10.2016, N. 193, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 1.12.2016, N. 225

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 6ter del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni nella Legge 1° dicembre 2016, n. 225, "Definizione agevolata delle entrate regionali e degli Enti locali" prevede che: "Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale";

Atteso che il Comune di Castellanza rientra fra gli enti territoriali a cui è concesso adottare la procedura di definizione agevolata di cui al Decreto Legge 193/2016 sopracitato in forza di quanto stabilito dal Regolamento generale delle Entrate approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 29.01.2009, modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 20.04.2016 che prevede all'art. 5, fra l'altro, l'affidamento della riscossione ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Dato atto che questo Comune, dopo avere approfondito la questione, non ritiene opportuno l'adesione alla definizione agevolata prevista, ritenendo che tale misura:

- porterebbe una chiara disparità di trattamento a danno di chi ha, seppur con difficoltà, correttamente e regolarmente adempiuto ai propri obblighi di pagamento;
- incrinerebbe l'esistente rapporto di fiducia fra l'Ente i cittadini e le imprese, un rapporto basato sulla legalità sostanziale;
- produrrebbe effetti negativi in un sistema in cui l'attività di riscossione, anche coattiva, sta conseguendo buoni risultati in termini di efficacia ed efficienza;
- indurrebbe al dannoso effetto di disincentivare i pagamenti, con conseguenti pesanti e sistematiche ricadute sul buon andamento stesso dell'attività di accertamento/riscossione;

Considerato:

- che la norma è stata introdotta inizialmente per le cartelle di Equitalia riguardanti, per la maggioranza dei casi, carichi di ruoli relativi ad annualità pregresse decorrenti dal lontano anno 2000 ed, allo stato, non ancora riscosse, per la maggioranza dei casi quindi carichi di entrate anche comunali che, a seguito della prevista uscita di scena di Equitalia e delle società del gruppo Equitalia, con l'istituto della definizione agevolata, il legislatore ha cercato di definire in tempi brevi;
- che l'estensione di tale definizione ai carichi notificati tramite diverso concessionario solo dall'anno 2015/2016, come nel caso di questo Ente, non è da ritenersi fattispecie analoga a quella introdotta dal legislatore per Equitalia, in quanto si tratta di carichi la cui attività di riscossione è appena iniziata e per la quale non vi è la necessità di addivenire ad una definizione;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. per i motivi di cui in premessa da considerarsi integralmente riportati, di non avvalersi della facoltà di

introdurre il procedimento di definizione agevolata previsto dall'art. 6ter del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni nella Legge 1° dicembre 2016, n. 225;

2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.